



TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
Ufficio esecuzioni immobiliari

Proc. n. RG.E. 238/2021,

Il GE, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 24.04.2024, vista l'istanza di riunione della presente procedura ad altra pendente dinanzi a codesto Tribunale (N.R.G. 17/2024) formulata dai creditori e, in subordine, quella di vendita dei beni staggiti;

considerato, in diritto, che la riunione delle procedure esecutive immobiliari, a norma dell'art. 561 c.p.c., deve essere disposta qualora siano eseguiti più pignoramenti (cd. successivi) sul medesimo bene. In tale eventualità, infatti, si impone di diritto l'instaurazione di un unico procedimento da parte dell'ufficiale giudiziario o del conservatore dei registri immobiliari, laddove siano questi ultimi ad avvedersi dell'esistenza di ulteriori atti di pignoramento sulla stessa *res*, oppure da parte del giudice dell'esecuzione, su sollecitazione degli interessati, qualora la riunione non sia stata precedentemente disposta.

In definitiva, la disposizione in parola, mediante la tecnica del cumulo successivo o riunione dei pignoramenti, attua il c.d. «principio di unicità del processo esecutivo», la cui *ratio* va essenzialmente individuata nella esigenza di evitare un inutile incremento delle spese conseguente alla iterazione dell'attività esecutiva e di sfuggire, al contempo, alle complicazioni processuali derivanti dall'intrecciarsi dei procedimenti.

Dal carattere necessario della riunione conseguono, inoltre, per un verso, il poterdovere del giudice dell'esecuzione di ordinare d'ufficio ex art. 273 c.p.c. – oppure su eventuale sollecitazione delle parti interessate – l'unione di tali pignoramenti, qualora a ciò non vi abbiano provveduto i soggetti suindicati con le modalità appena illustrate e, per un altro verso, il diritto del creditore pignorante al risarcimento dei danni nei confronti dell'ufficiale giudiziario, del cancelliere, del terzo pignorato o del conservatore

dei registri immobiliari, ogniqualvolta tali soggetti non abbiano ottemperato agli obblighi imposti, rispettivamente, dagli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. e, a causa di tale inosservanza, abbiano impedito al creditore di partecipare utilmente alla distribuzione della somma ricavata.

Tale ricostruzione trova riscontro anche nelle pronunce della Suprema Corte, la quale, in numerosi interventi, ha affermato che: *“la riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell’art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l’intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l’indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell’esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell’art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge”* (cfr. a partire da Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6549 del 20 dicembre 1985).

Per contro, il principio in parola ed i corollari che ne discendono, non operano nel caso in cui l’oggetto del pignoramento successivo sia più esteso di quello precedentemente compiuto, in quanto caduto sia sui beni colpiti dal primo pignoramento sia su beni diversi, oppure nell’ipotesi di mera connessione soggettiva. In tali eventualità, piuttosto, a norma dell’art. 524, 3° comma, c.p.c. – dettato in tema di espropriazione mobiliare diretta ma applicabile, stante l’espresso richiamo a tale norma da parte degli artt. 553, 3° comma e 561, 3° comma, c.p.c., anche all’espropriazione presso terzi ed immobiliare – ha luogo “un separato processo”.

Quanto, invece, alla possibilità di imporre una riunione cd. atipica per opportunità, pure paventata dalle creditrici istanti, giova precisare che si tratta di un’eventualità che presuppone l’esistenza di uno stato di interdipendenza degli immobili pignorati, sostanzialmente ed economicamente unificati, tale che l’eventuale alienazione in distinte

procedure determinerebbe la quasi totale carenza di appetibilità degli stessi, con conseguente infruttuosità delle esecuzioni intraprese.

Nel caso di specie, però, non risultando documentata e dimostrata l'esistenza di una simile connessione funzionale, l'istanza di riunione cd. atipica deve essere rigettata;

Quanto alla richiesta di vendita dei beni staggiti, si osserva quanto segue:

- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo indicato in epigrafe;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo;

visto l'art. 569 cpc, sentite le parti,

dispone
procedersi alle operazioni di vendita con delega a professionista;

-Delega **il dott. Claudio Ciciani**

- Nomina custode **la dott.ssa Carla Picciola**

in favore del quale dispone fondo spese di euro 500,00 a carico del creditore precedente e che autorizza all'apertura di libretto di deposito o conto corrente ove versare le somme eventualmente incassate;

dispone

che il professionista delegato proceda ad individuare l'Istituto di Credito presso il quale provvederà a versare e prelevare gli importi relativi alla cauzione e alle spese e del prezzo di aggiudicazione e a comunicare la scelta a questo G.E., avendo cura di individuare un Istituto bancario che non sia parte della procedura;

fissa

prezzo base quello risultante in relazione di stima depositata in atti;

dispone

altresì che nell'avviso di vendita vengano riportate le difformità di ciascuno degli immobili, come in relazione peritale;

vista la circolare operativa per i servizi di gestione delle aste telematiche e pubblicità delle vendite nelle procedure esecutive immobiliari resa in data 07/06/2022, si dispone

quanto segue:

- per quanto riguarda gli incarichi di gestore vendite telematiche nelle procedure esecutive immobiliari sarà effettuata la rotazione tra le società ASTALEGALE.NET SPA e ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA alle condizioni economiche di cui alla richiamata circolare;
- i nuovi esperimenti di vendita saranno ripartiti tra i gestori secondo il seguente ordine:
 - le procedure il cui numero di ruolo termina con le cifre 0-1-2-3-4 alla società Astalegale.net spa
 - le procedure il cui numero di ruolo termina con le cifre 5-6-7-8-9 alla società Aste Giudiziarie Inlinea spa;
- per quanto riguarda gli incarichi di pubblicità delle vendite il servizio verrà gestito dalla società ASTALEGALE.NET SPA al prezzo indicato nell'offerta allegata alla richiamata circolare (al fine di un contenimento dei costi verrà eliminata la pubblicità su quotidiani, a meno che non vi sia espressa richiesta da parte del creditore procedente);
- ai fini della richiesta di svolgimento dei servizi di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche, il professionista delegato procederà ad inviare la richiesta di svolgimento dei servizi, opportunamente compilata con l'indicazione dei servizi da svolgere e dei dati necessari alla fatturazione allegando anche la documentazione da pubblicare, epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla Legge, ai gestori (Astalegale.net S.p.A. e Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.), almeno sessanta (60) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, rispettivamente:

- o per quanto riguarda il gestore Astalegale.net S.p.A., mediante la “procedura online” accedendo al sito www.astalegale.net oppure mediante compilazione ed invio all'indirizzo email procedure.macerata@astalegale.net del “modulo di richiesta pubblicità” reperibile sempre sul medesimo sito;
- o per quanto riguarda Aste Giudiziarie Inlinea tramite l'apposita piattaforma di “Richiesta online servizi” disponibile nell'area riservata ai professionisti del sito www.astegiudiziarie.it;

dispone

altresì che il Delegato provveda:

ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA VENDITA

- a. ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione ipocatastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore precedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi del 3 comma dell'art 568 ed una nuova verifica degli avvisi ex artt. 498 e 599 c.p.c.;
- b. se del caso, ad acquisire agli atti il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- c. a redigere l'avviso di vendita avente il contenuto di cui all'art.569, comma 3 e 576 comma 1, con l'aggiunta della notizia che é possibile usufruire della concessione agli aggiudicatari degli immobili che lo richiedessero, di un mutuo ipotecario sino alla concorrenza del 70-80% del prezzo di aggiudicazione presso qualunque istituto bancario riconosciuto dall'ABI;
- d. a specificare nell'avviso di vendita che, ai sensi dell'art.41, comma 5, D. Lgs. n.385/93, l'aggiudicatario ha facoltà di subentrare nell'eventuale contratto di finanziamento fondiario del quale l'immobile pignorato costituisce garanzia, purché entro 15 gg. dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; e che l'aggiudicatario definitivo, ove non intenda avvalersi della facoltà anzi detta, potrà, ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 385/93, entro il termine di gg. 30 dall'incanto, corrispondere direttamente al creditore fondiario, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, l'85 % del saldo del prezzo di

aggiudicazione, fino a concorrenza del credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese, versando il restante 15%, al delegato; parimenti l'aggiudicatario definitivo dovrà versare al notaio l'eventuale eccedenza del saldo del prezzo di aggiudicazione sul credito fondiario. Si autorizza sin d'ora il professionista delegato, a seguito di specifica richiesta effettuata dal creditore fondiario a verbale dell'odierna udienza ovvero con istanza rivolta direttamente al professionista delegato, a versare al creditore l'85 % del saldo del prezzo di aggiudicazione, fino a concorrenza del credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese, senza attendere il proseguo della procedura e la graduazione dei creditori.

e. A specificare nell'avviso di vendita che tutte le attività di cui agli artt.569 e seguenti, saranno effettuate dal delegato presso il suo studio o in diverso luogo indicato dal delegato o in modalità telematica e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui.

f. A specificare nell'avviso di vendita che gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; ed a fornire le indicazioni di cui all'art.591 bis c.p.c.

g. A precisare nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario dovrà effettuare contestualmente al saldo del prezzo il versamento delle spese del trasferimento, che il professionista indicherà, con avvertimento che la somma versata dopo l'aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo;

h. A fare menzione nell'avviso di vendita, anche solo generica, di eventuali trascrizioni gravanti sull'immobile non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento.

i. A richiedere la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. commi 1 e 2 nonché la pubblicazione dell'avviso su giornalino mensile edito da asta legale.net; la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. dovrà essere ultimata almeno 45 giorni prima della data fissata per l'incanto o per le offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c.. Su richiesta del creditore precedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, da farsi direttamente al professionista delegato, autorizza sin d'ora che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani

di informazione nazionali. I creditori interessati potranno effettuare a propria cura e spese, forme di pubblicità ulteriore.

- l) a richiedere al creditore procedente gli importi reputati necessari al compimento delle operazioni connesse alla vendita, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., la mancanza del versamento del fondo spese ai fini dell'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche comporterà l'estinzione della procedura;
- m) a comunicare –almeno 30 giorni prima dello scadere del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c.- la copia dell'avviso di vendita a tutti i creditori pignoranti o intervenuti;
- n) a ricevere le offerte di acquisto, le domande di cauzioni di partecipazioni all'asta, le cauzioni, i depositi per le spese di vendita (da versarsi unitamente al saldo del prezzo di aggiudicazione in mani al Delegato nella misura che questi determinerà e che dovrà essere indicata nell'avviso di vendita);
- o) a provvedere alla comparizione delle parti, degli offerenti e dei creditori iscritti non intervenuti ex art. 572 c.p.c. per deliberare sulle offerte di acquisto;

STABILISCE PER LA VENDITA LE SEGUENTI CONDIZIONI

Dispone che il creditore istante alla vendita versi al professionista delegato entro sessanta giorni da oggi la somma di euro 100,00 per lotto al fine di consentire l'espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, nonché la somma di euro 700,00 per fondo spese; *ex art 631 bis c.p.c.* il mancato tempestivo versamento della somma richiesta per l'espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche comporterà, la estinzione della procedura e, pertanto, decorso infruttuosamente detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es. In caso di mancato versamento del fondo spese, invece, il professionista delegato dovrà sollecitare nuovamente il creditore procedente, concedendo un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere al versamento dovuto e, in caso di mancato riscontro, restituire gli atti al G.E. affinché provveda a dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 630 e 164 bis disp. att. c.p.c.;

disciplina ex art. 569 c.p.c.

1- tentativo di vendita

1a- il termine di 120 giorni da fissarsi per la proposizione di offerte di acquisto decorre da quello fissato al creditore per il versamento del fondo spese; l'udienza di verifica delle offerte sarà fissata al giorno successivo;

1b - Le offerte di acquisto devono pervenire dagli offerenti **in forma tradizionale** mediante deposito presso il delegato, una per ciascun lotto, in busta chiusa e sigillata sulla quale provvederà il delegato ad apporre i dati di riferimento (procedura, nome di G.Es., nome del professionista delegato, data della udienza di esame delle offerte, lotto), come verranno indicati dall'offerente **oppure in via telematica** (si veda il paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA).

1c - l'offerta, a pena di inammissibilità dovrà essere di importo non inferiore di oltre un quarto del valore del bene e ad essa, parimenti a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata cauzione per l'importo pari al 20% di quello offerto per l'acquisto, nonché assegno circolare con importo pari al 10% a titolo di spese. Nel caso di offerta telematica, il versamento della cauzione e dell'importo a titolo di spese dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto (del quale si autorizza sin d'ora l'apertura) le cui coordinate IBAN saranno pubblicate dal Delegato nell'avviso di vendita. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che, in considerazione del sistema di interfaccia telematico per il quale è possibile caricare solo un bonifico, lo stesso dovrà coprire il complessivo importo del 30% del prezzo offerto per l'acquisto (il delegato poi scorporerà le somme, attribuendo il 20% alla cauzione e il 10% alle spese). Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell'offerta ed è ad esclusivo carico dell'offerente. Il bonifico dovrà contenere la descrizione: "versamento cauzione e spese". La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta (telematica) contenente l'offerta.

1d - In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide.

Gli offerenti che hanno formulato l'offerta in forma tradizionale partecipano comparando innanzi al professionista delegato nel luogo fisico in cui si svolge la vendita; le buste presentate in forma tradizionale saranno aperte alla presenza del professionista delegato; tali offerte saranno riportate nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Gli offerenti telematici, ovvero coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.spazioaste.it; le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso il portale e rese visibili agli offerenti presenti innanzi al delegato.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide.

La gara, CHE SI SVOLGERA' CON MODALITA' SINCRONA MISTA, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di due (2) minuti.

I rilanci effettuati dai partecipanti presenti innanzi al delegato saranno riportati nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

I rilanci effettuati dai partecipanti connessi al portale saranno resi visibili tramite il portale ai partecipanti presenti innanzi al delegato.

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.

1e- in caso di vendita, il residuo prezzo –dedotta la cauzione. dovrà essere versato nel termine di giorni 90 dalla udienza di aggiudicazione provvisoria sullo stesso conto iban sopra individuato;

1f- in sede di esame delle offerte si procederà secondo la disciplina degli artt. 572 e 573 c.p.c.: nel caso sorgessero questioni, il delegato riferirà al G.Es. che, se del caso, provvederà a convocare le parti innanzi a sé;

2 - secondo tentativo di vendita

2a- in caso di esito negativo, il delegato provvederà a fissare nuova vendita; il creditore istante alla vendita dovrà versare al professionista delegato entro sessanta giorni la somma di euro 100,00 per lotto al fine di consentire l'espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nonché la somma di euro 700,00 per fondo spese; *ex art* 631 bis c.p.c. il mancato tempestivo versamento della somma comporterà, la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;

2b- la vendita sarà fissata entro 120 giorni dal versamento del fondo spese, secondo identiche modalità della precedente, con riduzione del prezzo fino ad un quarto, secondo le indicazioni che le parti intendono dare; in caso di disaccordo tra le parti, la riduzione sarà pari ad un quinto; in assenza delle parti, la riduzione sarà pari ad un quarto;

2c- Le offerte di acquisto devono pervenire dagli offerenti **in forma tradizionale** mediante deposito presso il delegato, una per ciascun lotto, in busta chiusa e sigillata sulla quale provvederà il delegato ad apporre i dati di riferimento (procedura, nome di G.Es., nome del professionista delegato, data della udienza di esame delle offerte, lotto), come verranno indicati dall'offerente **oppure in via telematica** (si veda il paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA).

2d - l'offerta, a pena di inammissibilità dovrà essere di importo non inferiore di oltre un quarto del valore del bene e ad essa, parimenti a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata cauzione per l'importo pari al 20% di quello offerto per l'acquisto, nonché assegno circolare con importo pari al 10% a titolo di spese. Nel caso di offerta telematica, il versamento della cauzione e dell'importo a titolo di spese dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto (del quale si autorizza sin d'ora l'apertura) le cui coordinate IBAN saranno pubblicate dal Delegato nell'avviso di vendita. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere

effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che, in considerazione del sistema di interfaccia telematico per il quale è possibile caricare solo un bonifico, lo stesso dovrà coprire il complessivo importo del 30% del prezzo offerto per l'acquisto (il delegato poi scorporerà le somme, attribuendo il 20% alla cauzione e il 10% alle spese). Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell'offerta ed è ad esclusivo carico dell'offerente. Il bonifico dovrà contenere la descrizione: "versamento cauzione e spese". La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta (telematica) contenente l'offerta.

2e - In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide.

Gli offerenti che hanno formulato l'offerta in forma tradizionale partecipano comparando innanzi al professionista delegato nel luogo fisico in cui si svolge la vendita; le buste presentate in forma tradizionale saranno aperte alla presenza del professionista delegato; tali offerte saranno riportate nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Gli offerenti telematici, ovvero coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.spazioaste.it; le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso il portale e rese visibili agli offerenti presenti innanzi al delegato.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide.

La gara, CHE SI SVOLGERA' CON MODALITA' SINCRONA MISTA, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di due (2) minuti.

I rilanci effettuati dai partecipanti presenti innanzi al delegato saranno riportati nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

I rilanci effettuati dai partecipanti connessi al portale saranno resi visibili tramite il portale ai partecipanti presenti innanzi al delegato.

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.

2f- in caso di vendita, il residuo prezzo –dedotta la cauzione. dovrà essere versato nel termine di giorni 90 dalla udienza di aggiudicazione provvisoria sullo stesso conto iban sopra individuato;

2g- in sede di esame delle offerte si procederà secondo la disciplina degli artt. 572 e 573 c.p.c.: nel caso sorgessero questioni, il delegato riferirà al G.Es. che, se del caso, provvederà a convocare le parti innanzi a sé;

3 - terzo tentativo di vendita

3a- in caso di esito negativo, il delegato provvederà a fissare nuova vendita; il creditore istante alla vendita dovrà versare al professionista delegato entro sessanta giorni la somma di euro 100,00 per lotto al fine di consentire l'espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nonché la somma di euro 700,00 per fondo spese; *ex art* 631 bis c.p.c. il mancato tempestivo versamento della somma comporterà, la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;

3b- Le offerte di acquisto devono pervenire dagli offerenti **in forma tradizionale** mediante deposito presso il delegato, una per ciascun lotto, in busta chiusa e sigillata sulla quale provvederà il delegato ad apporre i dati di riferimento (procedura, nome dl G.Es., nome del professionista delegato, data della udienza di esame delle offerte, lotto), come verranno indicati dall'offerente **oppure in via telematica** (si veda il paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA).

3c - l'offerta, a pena di inammissibilità dovrà essere di importo non inferiore di oltre un quarto del valore del bene e ad essa, parimenti a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata cauzione per l'importo pari al 20% di quello offerto per l'acquisto, nonché assegno circolare con importo pari al 10% a titolo di spese. Nel caso di offerta telematica, il versamento della cauzione e dell'importo a titolo di spese dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto (del quale si autorizza sin d'ora l'apertura) le cui coordinate IBAN saranno pubblicate dal Delegato nell'avviso di vendita. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che, in considerazione del sistema di interfaccia telematico per il quale è possibile caricare solo un bonifico, lo stesso dovrà coprire il complessivo importo del 30% del prezzo offerto per l'acquisto (il delegato poi scorporerà le somme, attribuendo il 20% alla cauzione e il 10% alle spese). Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell'offerta ed è ad esclusivo carico dell'offerente. Il bonifico dovrà contenere la descrizione: "versamento cauzione e spese". La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta (telematica) contenente l'offerta.

3d - In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide.

Gli offerenti che hanno formulato l'offerta in forma tradizionale partecipano comparando innanzi al professionista delegato nel luogo fisico in cui si svolge la vendita; le buste presentate in forma tradizionale saranno aperte alla presenza del professionista delegato; tali offerte saranno riportate nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Gli offerenti telematici, ovvero coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.spazioaste.it; le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso il portale e rese visibili agli offerenti presenti innanzi al delegato.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide.

La gara, CHE SI SVOLGERA' CON MODALITA' SINCRONA MISTA, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di due (2) minuti.

I rilanci effettuati dai partecipanti presenti innanzi al delegato saranno riportati nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

I rilanci effettuati dai partecipanti connessi al portale saranno resi visibili tramite il portale ai partecipanti presenti innanzi al delegato.

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.

3f - in caso di vendita, il residuo prezzo –dedotta la cauzione. dovrà essere versato nel termine di giorni 90 dalla udienza di aggiudicazione provvisoria sullo stesso conto iban sopra individuato;

3g- in sede di esame delle offerte si procederà secondo la disciplina degli artt. 572 e 573 c.p.c.: nel caso sorgessero questioni, il delegato riferirà al G.Es. che, se del caso, provvederà a convocare le parti innanzi a sé;

4 – quarto tentativo di vendita

4a- in caso di ulteriore esito negativo, il professionista delegato provvederà ad ulteriore tentativo di vendita; il creditore istante alla vendita dovrà versare al professionista delegato entro sessanta giorni la somma di euro 100,00 per lotto al fine di consentire l'espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nonché la somma di euro 700,00 per fondo spese; ex art 631 bis c.p.c. il mancato tempestivo versamento della somma comporterà, la estinzione della procedura; decorso infruttuosamente il

detto termine, il professionista delegato provvederà a segnalare la circostanza a questo G.Es.;

4b- Le offerte di acquisto devono pervenire dagli offerenti **in forma tradizionale** mediante deposito presso il delegato, una per ciascun lotto, in busta chiusa e sigillata sulla quale provvederà il delegato ad apporre i dati di riferimento (procedura, nome di G.Es., nome del professionista delegato, data della udienza di esame delle offerte, lotto), come verranno indicati dall'offerente **oppure in via telematica** (si veda il paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA).

4c - l'offerta, a pena di inammissibilità dovrà essere di importo non inferiore di oltre un quarto del valore del bene e ad essa, parimenti a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata cauzione per l'importo pari al 20% di quello offerto per l'acquisto, nonché assegno circolare con importo pari al 10% a titolo di spese. Nel caso di offerta telematica, il versamento della cauzione e dell'importo a titolo di spese dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto (del quale si autorizza sin d'ora l'apertura) le cui coordinate IBAN saranno pubblicate dal Delegato nell'avviso di vendita. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che, in considerazione del sistema di interfaccia telematico per il quale è possibile caricare solo un bonifico, lo stesso dovrà coprire il complessivo importo del 30% del prezzo offerto per l'acquisto (il delegato poi scorporerà le somme, attribuendo il 20% alla cauzione e il 10% alle spese). Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell'offerta ed è ad esclusivo carico dell'offerente. Il bonifico dovrà contenere la descrizione: "versamento cauzione e spese". La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta (telematica) contenente l'offerta.4e - In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide.

Gli offerenti che hanno formulato l'offerta in forma tradizionale partecipano comparando innanzi al professionista delegato nel luogo fisico in cui si svolge la vendita; le buste presentate in forma tradizionale saranno aperte alla presenza del professionista delegato;

tali offerte saranno riportate nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Gli offerenti telematici, ovvero coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.spazioaste.it; le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso il portale e rese visibili agli offerenti presenti innanzi al delegato.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide.

La gara, CHE SI SVOLGERA' CON MODALITA' SINCRONA MISTA, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di due (2) minuti.

I rilanci effettuati dai partecipanti presenti innanzi al delegato saranno riportati nel portale a cura del professionista e rese visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

I rilanci effettuati dai partecipanti connessi al portale saranno resi visibili tramite il portale ai partecipanti presenti innanzi al delegato.

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.

4d- in caso di vendita, il residuo prezzo –dedotta la cauzione. dovrà essere versato nel termine di giorni 90 dalla udienza di aggiudicazione provvisoria sullo stesso conto iban sopra individuato;

4e- in sede di esame delle offerte si procederà secondo la disciplina degli artt. 572 e 573 c.p.c.: nel caso sorgessero questioni, il delegato riferirà al G.Es. che, se del caso, provvederà a convocare le parti innanzi a sé;

4f- in caso di esito infruttuoso, il delegato provvederà a rimettere gli atti a questo G.Es. per l'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 164 bis disp.att. c.p.c.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

L'offerta deve essere redatta mediante il **Modulo web ministeriale "Offerta Telematica"** accessibile tramite apposita funzione "INVIA OFFERTA" presente all'interno dell'annuncio pubblicato sul portale **www.spazioaste.it**. Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione dell'offerta telematica che dovrà essere inviata ad un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia **mediante apposita casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica"** oppure, in mancanza di tale apposito indirizzo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inviata tramite un normale indirizzo di posta elettronica certificata.

Nella pagina web iniziale Modulo web ministeriale "Offerta Telematica" è disponibile il **"Manuale utente"** messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica.

Non saranno accettate offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta d'asta.

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato.

Le offerte presentate sono **IRREVOCABILI**. Una volta trasmessa l'offerta telematica non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzato per effettuare l'invio dell'offerta.

Assistenza

Nell'avviso di vendita dovrà essere specificato che “Per ricevere assistenza l'utente potrà inviare una e-mail all'indirizzo garaimmobiliare@astalegale.net, oppure contattare il call-center al numero 848 780013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, esclusi festivi”.

Il delegato provvederà;

- aa) A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui allo art. 583 cpc;
- ab) A fissare nel caso di incanto deserto, anche per solo alcuni lotti, una nuova vendita ai sensi dell'art. 591 cpc con le modalità che precedono, fissando, se richiesto dal creditore procedente, o da altro munito di titolo esecutivo, un prezzo fino a un quarto inferiore rispetto a quello precedente. In ogni caso il Delegato dovrà dare comunicazione a questo Ufficio dell'esito di ogni incanto;

ALL'ESITO DELL'INCANTO, IL DELEGATO PROVVEDERA':

- aaa) A versare e/o prelevare l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione, su conto corrente o libretto di deposito nominativo, INTESTATO AL PROFESSIONISTA DELEGATO, NELLA QUALIFICA, con l'indicazione sussidiaria della procedura esecutiva, Presso la filiale di Macerata/Camerino dell'Istituto di Credito indicato precedentemente;
- aab) A dare tempestivo avviso a questo Giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art.587 del codice e 176 e 177 disp. Att. cpc.
- aac) A fissare il termine, sull'istanza di cui agli artt. 589 e 590 entro il quale l'assegnatario deve versare il prezzo e le spese, dandone comunicazione immediata agli altri creditori,
- aad) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ai sensi dell'art.508 cpc.
- aae) A limitare, ai sensi dell'art.585, comma 2, cpc nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario definitivo sia un creditore ipotecario o sia autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca a termini del citato art. 508, il versamento del prezzo di aggiudicazione nella



misura occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

DECRETO DI TRASFERIMENTO – PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Il delegato provvederà altresì:

- ba) A predisporre, effettuato il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590, comma 2, cpc, il decreto di trasferimento, trasmettendolo senza indugio a questo Giudice, unitamente al fascicolo; al decreto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica presente nel fascicolo (art. 591 bis co. 7 cpc) nel decreto dovrà essere fatta menzione anche della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale nonché delle circostanze di cui all'art. 585 comma 3 relative ad eventuale finanziamento ipotecario,
- bb) a versare all'Ufficio, insieme al fascicolo e all'atto della restituzione, le somme versate per l'aggiudicazione, depositate nella forma dei depositi giudiziari (libretto postale) con separati libretti, uno per ogni lotto, intestati all'esecutato.
- bb) Ad eseguire la formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 del DL 59/78 e a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché, su istanza dell'aggiudicatario all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento; ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpc, provvederà inoltre ad ogni altro incumbente, anche di carattere fiscale, che a termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene.
- bc) A formare il progetto di distribuzione che dovrà trasmettere a questo Giudice assieme al fascicolo; a tal fine il delegato fisserà ai creditori un termine, non inferiore a 30 giorni, per far pervenire presso la Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni di credito e le note delle spese processuali sostenute e nello stesso termine avanzerà istanza di liquidazione del proprio compenso; quindi procederà alla redazione del

progetto non appena ricevute le note spese liquidate osservando le norme sulle cause di prelazione;

Il Delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per ordine del Giudice dell'Esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione, e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul conto/libretto di cui alla lettera h) che precede, allegando all'atto della definitiva restituzione del fascicolo fotocopia dei relativi movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate e del ricavo netto.

Il Delegato provvederà inoltre a depositare relazione scritta sullo stato della procedura ad intervalli di mesi sei a partire dalla ricezione dell'incarico, provvedendo ad indicare la data dell'incarico ed i tentativi di vendita, con il relativo esito, esperiti nelle more.

CUSTODE

Il custode sopra indicato

- potrà accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi. fornirà ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nella pubblicità commerciale il proprio recapito telefonico; a tale proposito, si rileva che gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta e che la richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode.

- potrà affiggere un cartello "VENDESI" presso il portone di ingresso dell'immobile, inserire alcuni volantini nelle cassette postali del fabbricato in cui si trova il bene con l'indicazione che trattasi di vendita giudiziaria con il nome e il numero del telefono del custode e con tutti gli altri dati normalmente inseriti nell'annuncio omettendo il nome del debitore;

- riceverà il pagamento di eventuali locazioni / affitti sull'immobile, provvedendo al deposito su libretto di risparmio o conto corrente, anche bancario, intestato al custode medesimo (che fin da ora è autorizzato ad aprire) nella qualità, indicando il numero della procedura; ovvero intestato alla procedura.
- riferirà semestralmente al G.Es. sull'andamento della custodia, salvo urgenze e fatti nuovi, che comunicherà senza indugio.

Macerata, 24.04.2024

Il G.E.

Dott.ssa Filomena Di Gennaro

